PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2024-2025 DEL COMUNE DI GERGEI SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

Comune di Gergei

Indirizzo:

Via Marconi, 65

Codice fiscale: 81000230912 Sindaco: Rossano Zedda

Numero dipendenti al 31/12/2023:10 Numero abitanti al 31/12/2023: 1112

Telefono: 0782 808085

Sito internet: https://comune.gergei.ca.it/homeE-mail:

protocollo@comune.gergei.ca.it PEC: comune.gergei@legalmail.it

SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

2.1 Valore pubblico

Azioni positive

Il Comune di Gergei ha approvato, con deliberazione G.C: n. 16 del 03/05/2023 il Piano triennale per le azioni positive 2023/25, a cui è stato dato parere favorevole della Consigliera di parità con nota acquisita al protocollo dell'ente in data 27/04/2023, protocollo 2311.

Nonostante non sia una sezione obbligatoria di questo PIAO, si ritiene opportuno inserire, all'interno del "Valore pubblico" coordinare le altre sezioni di questo Piano con alcuni riferimenti alle azioni che questo Ente pone in essere rispetto a questo tema.

L'analisi dell'attuale situazione del personale dipendente in servizio a tempo indeterminato e/o determinato, presenta il seguente quadro di raffronto tra la situazione di uomini e donne lavoratrici:

LAVORATORI	Funzionari - EQ	Istruttori	Operatori Esperti	Area degli operatori	TOTALE
DONNE	3	2	0	0	5
UOMINI	2	2	2	0	6
TOTALE	5	4	2	0	11

La situazione organica per quanto riguarda i dipendenti nominati "Responsabili di Area e Servizio" ed ai quali sono state conferite le funzioni e competenze di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, è così rappresentata:

LAVORATORI CON FUNZIONI E RESPONSABILITÀ ART 107 D.LGS. 267/2000	DONNE	UOMINI
NUMERO	2	1

Nonché livelli dirigenziali così rappresentati:

SEGRETARIO/ DIRETTORE GENERALE	DONNE	UOMINI
NUMERO	0	0

DIRIGENTI	DONNE	UOMINI
NUMERO	0	0

Si dà atto che non occorre favorire il riequilibrio della presenza femminile, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D. Lgs. 11/04/2006 n. 198 in quanto non sussiste un divario fra generi inferiore a due terzi.

AZIONI POSITIVE DA ATTIVARE

Promuovere le attività per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

Si ritiene prioritaria una azione di informazione rivolta a tutti i dipendenti relativamente alle tematiche di competenza e altrettanto fondamentale attivare quanti più canali possibili per offrire ai dipendenti la possibilità di segnalare eventuali situazioni di disagio o qualsiasi suggerimento al fine di migliorare l'ambiente di lavoro.

Saranno attivati strumenti di raccolta delle segnalazioni dei dipendenti, in particolare attraverso la divulgazione della e-mail dedicata.

Le segnalazioni ed i suggerimenti saranno oggetto di approfondimento e potranno essere lo spunto per approfondire le criticità segnalate, nel corso del triennio di durata del presente piano, tramite una indagine conoscitiva.

Piano rivolto: Tutti dipendenti dell'Ente

Tempistica di realizzazione: triennio 2024/2026

Garantire il benessere dei lavoratori attraverso la tutela dalle molestie, dai fenomeni di mobbing e dalle discriminazioni.

L'Ente si impegna a porre in essere ogni azione necessaria ad evitare che si verifichino sul posto di lavoro situazioni conflittuali determinate da:

- pressioni o molestie sessuali;
- casi di mobbing;
- atteggiamenti miranti ad avvilire il dipendente, anche in forma velata ed indiretta;
- atti vessatori correlati alla sfera privata del lavoratore o della lavoratrice sotto forma di
- discriminazioni.

Tali azioni si concretizzeranno in:

- istituzione di un centro di ascolto per il personale dipendente;
- effettuazione di indagini specifiche attraverso questionari e/o interviste al personale
- dipendente;
- interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologiche-mobbing

Piano rivolto: Tutti dipendenti dell'Ente

Tempistica di realizzazione: triennio 2024/2026

Azioni di sensibilizzazione sulle tematiche relative alle Pari Opportunità

Portare a conoscenza di tutti i dipendenti della normativa esistente in materia di permessi, congedi e opportunità tramite le seguenti azioni:

- diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi informativi, documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni da adottare;
- incontri formativi per i dipendenti sui temi della comunicazione, dell'autostima, sulla consapevolezza delle possibilità di reciproco arricchimento derivanti dalle differenze di genere per migliorare la qualità della vita all'interno del luogo

di lavoro;

- raccolta e condivisione di materiale informativo sui temi delle pari opportunità di lavoro e del benessere lavorativo (normativa, esperienze significative realizzate, progetti europei finanziabili, ecc.);
- diffusione interna delle informazioni e risultati acquisiti sulle pari opportunità, attraverso l'utilizzo dei principali strumenti di comunicazione presenti nell'Ente (posta elettronica, invio di comunicazioni nel contesto della busta paga, aggiornamento costante del sito Internet e
 - Intranet) o, eventualmente, incontri di informazione/sensibilizzazione previsti ad hoc;
- diffusione di informazioni e comunicazioni ai cittadini, attraverso gli strumenti di comunicazione propri dell'Ente e/o incontri a tema al fine di favorire la diffusione della cultura delle pari opportunità e del benessere lavorativo.

Piano rivolto: Tutti dipendenti dell'Ente

Tempistica di realizzazione: triennio 2024/2026

Garantire il diritto dei lavoratori ad un ambiente di lavoro sicuro, sereno e caratterizzato da relazioni interpersonali improntate al rispetto della persona ed alla correttezza dei comportamenti.

L'Ente si impegna a promuovere il benessere organizzativo ed individuale attraverso le seguenti azioni:

- accrescimento del ruolo e delle competenze delle persone che lavorano nell'Ente relativamente al benessere proprio e dei colleghi;
- monitoraggio organizzativo sullo stato di benessere collettivo individuale e analisi specifiche delle criticità nel processo di ascolto organizzativo del malessere lavorativo nell'Ente;
- realizzazione di azioni dirette ad indirizzare l'organizzazione verso il benessere lavorativo anche attraverso l'elaborazione di specifiche linee guida;
- formazione di base sui vari profili del benessere organizzativo ed individuale;
- prevenzione dello stress da lavoro correlato ed individuazione di azioni di miglioramento;
- individuazione delle competenze di genere da valorizzare per implementare, nella strategia dell'Ente, i meccanismi di premialità delle professionalità più elevate, oltre che migliorare a produttività ed il clima lavorativo generale.

<u> Piano rivolto: Tutti dipendenti dell'Ente</u>

Tempistica di realizzazione: triennio 2024/2026

Analisi/Stato di fatto, flessibilità all'interno dell'Ente

Effettuare una verifica sulla flessibilità dell'orario di lavoro e individuazioni di eventuali altre tipologie di flessibilità dell'orario di lavoro che consentano di conciliare l'attività lavorativa con gli impegni di carattere familiare

Piano rivolto: Tutti i responsabili dell'Ente e dipendenti dell'Ente

Tempistica di realizzazione: triennio 2024/2026

UFFICI COINVOLTI

Per la realizzazione delle azioni positive saranno coinvolti i seguenti servizi: segretario comunale, conferenze dei responsabili di P.O., servizio personale

DURATA DEL PIANO

II presente Piano ha durata triennale, dalla data di esecutività del medesimo.

NON COMPILARE

Premessa

La legge 190/2012 - anche nota come "legge anticorruzione" o "legge Severino" - reca le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; la legge è entrata in vigore il 28 novembre 2012. Il contesto nel quale le iniziative e le strategie di contrasto alla corruzione sono adottate è quello disegnato dalle norme nazionali ed internazionali in materia, nonché dalle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, ANAC) nel Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito, PNA). Come previsto dall'art. 1, co. 2-bis, della l. 190/2012, attraverso il PNA l'Autorità fornisce indicazioni alle pubbliche amministrazioni, ai fini dell'adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) e coordina l'attuazione delle strategie ai fini della prevenzione e del contrasto alla corruzione e all'illegalità nella pubblica amministrazione (art. 1, co. 4, lett. a),l. 190/2012).

L'art. 6 del **DL n. 80/2021**, convertito in Legge n. 131/2021, ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO).

In attuazione dei c. 5 e 6 dell'art. 6 del DL 80/2021 sono stati predisposti:

- il **DPR 81/022** "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione" (già emanato, pubblicato sulla GU del 30/06/2022);
- il **Decreto Interministeriale** che definisce i contenuti e lo schema tipo del Piao e le modalità semplificateper gli enti con meno di 50 dipendenti.

L'art. 6 del Decreto interministeriale è di particolare importanza in quanto definisce le modalità semplificate di adozione del PIAO per le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti. La disposizione

2.2 Performance

2.3Sottosezione di programmazioneRischi corruttivi e trasparenza

circoscrive gli adempimenti a carico degli enti di minori dimensioni su specifici punti delle sezioni previste per la versione integrale; in particolare:

- Per la sezione "Valore pubblico, performance e anticorruzione", gli enti con meno di 50 dipendenti sono tenuti ad aggiornare la mappatura dei processi funzionali ad individuare le misure di prevenzione della corruzione; tale aggiornamento può avvenire nel corso del triennio considerato dal Piano, in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.
- Per la sezione "Organizzazione e capitale umano", gli enti con meno di 50 dipendenti sono tenuti a predisporre le sottosezioni concernenti la presentazione della Struttura organizzativa, la strategia e gli obiettivi di sviluppo dell'Organizzazione del lavoro agile e la programmazione delle cessazioni del servizio L'art. 6 si chiude con la precisazione che le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività previste dallo stesso art. 6.

Anche il **PNA 2022** approvato dall'ANAC con delibera n. 7 del 17 gennaio 2023 prevede semplificazioni per le amministrazioni ed enti con meno di 50 dipendenti, ed in particolare al punto 10.1.2 consente, dopo la prima adozione, di confermare per le successive due annualità, lo strumento programmatorio in vigore, salvo che nel corso dell'anno precedente alla conferma:

- siano emersi fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative;
- siano state introdotte modifiche organizzative rilevanti;
- siano stati modificati gli obiettivi strategici;
- siano state modificate le altre sezioni del PIAO in modo significativo tale da incidere sui contenuti della sezione anticorruzione e trasparenza.

Dunque, della sezione denominata "Valore pubblico", agli enti con meno di 50 dipendenti è richiesto di aggiornare esclusivamente (e con frequenza triennale, fatto salvo il manifestarsi di fatti corruttivi) la parte relativa alla mappatura dei processi funzionali ad individuare le misure di prevenzione della corruzione. E se tale limitazione negli adempimenti per i comuni di minori dimensioni può certamente essere accolta con favore, resta tuttavia da chiarire come correlare i più ampi contenuti richiesti dal Piano triennale di prevenzione della corruzione con gli obblighi (che per gli enti con più di 50 dipendenti è assorbito nel PIAO) in capo agli enti di minori dimensioni.

Pertanto, ricorrendo le condizioni di cui sopra, si ritiene di dover confermare l'impostazione del Piano di prevenzione 2022\24, anche se in ogni caso si è provveduto ad una sua implementazione con riferimento ai procedimenti connessi con il PNRR.

2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

2.3.1 Soggetti, compiti e responsabilità della strategia di prevenzione della corruzione
I soggetti che concorrono alla strategia di prevenzione della corruzione all'interno dell'Amministrazione e i relativi compiti e funzioni sono i seguenti:

SOGGETTI	COMPITI	RESPONSABILITÀ
SOGGETTI	COMPITI	RESPONSABILITA
Giunta Comunale	competono la definizione degli obiettivi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario e parte integrante dei documenti di programmazione strategico – gestionale, nonché entro il 31 gennaio di ogni anno, l'adozione	pubblicazione del piano nei termini
	della Corruzione e Trasparenza il quale assume diversi ruoli all'interno dell'amministrazione e per ciascuno di essi svolge i seguenti compiti: in materia di prevenzione della corruzione: - obbligo di vigilanza del RPCT sull'attuazione, da parte di tutti i destinatari, delle misure di prevenzione del rischio contenute nel Piano; - obbligo di segnalare all'organo di indirizzo e all'Organismo di	Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 190/2012, come modificataed integrata dal D.lgs. 97/2016, "la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale"; ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge 190/2012, come modificata ed integrata dal D.lgs. 97/2016, il Responsabile della Prevenzione "In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di

all'attuazione delle misure in corruzione accertato con sentenza materia di corruzione e di trasparenza:

di trasparenza (art. 1, co. 7, 1. circostanze: 190/2012).

in materia di trasparenza:

- obblighi di pubblicazione;
- D.lgs. n. 33/2013;
- civico generalizzato.

in materia di whistleblowing:

- segnalazioni;
- incompatibilità:

prevenzione della passata in giudicato, risponde ai sensi dell'art. 21 del decreto - obbligo di indicare agli uffici legislativo 30 marzo 2001, n. 165, competenti all'esercizio dell'azione e successive modificazioni, nonché disciplinare i nominativi dei sul piano disciplinare, oltre che per dipendenti che non hanno attuato il danno erariale e all'immagine correttamente le misure in materia della pubblica amministrazione, di prevenzione della corruzione e salvo che provi tutte le seguenti

- di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di - svolgere stabilmente un'attività di cui al comma 5 e di aver osservato monitoraggio sull'adempimento da le prescrizioni di cui ai commi 9 e parte dell'amministrazione degli 10 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012:
- segnalare gli inadempimenti di aver vigilato sul funzionamento rilevati in sede di monitoraggio e sull'osservanza del piano". Ai dello stato di pubblicazione delle sensi dell'art. 1 comma 14, della informazioni e dei dati ai sensi del legge 190/2012, come modificata ed integrata dal D.lgs. 97/2016, "In - ricevere e trattare le richieste di caso di ripetute violazioni delle riesame in caso di diniego totale o misure di prevenzione previste dal parziale dell'accesso o di mancata Piano, il responsabile individuato risposta con riferimento all'accesso ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto - ricevere e prendere in carico le legislativo 30 marzo 2001, n. 165, successive modificazioni. - porre in essere gli atti necessari nonché, per omesso controllo, sul ad una prima attività di verifica e di piano disciplinare, salvo che provi analisi delle segnalazioni ricevute. di avere comunicato agli uffici le in materia di inconferibilità e misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato capacità di intervento, anche sull'osservanza del Piano.". La

	sanzionatorio, ai fini dell'accertamento delle responsabilità soggettive e, per i soli casi di inconferibilità, dell'applicazione di misure interdittive; - segnalazione di violazione delle norme in materia di inconferibilità ed incompatibilità all'ANAC. in materia di AUSA: - sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all'interno del PTPCT.
Responsabile dell'Anagrafe della Stazione Appaltante (RASA)	Il Responsabile dell'Anagrafe della Stazione Appaltante, nominato con decreto del Sindaco n. 10 del 27/05/2023, il quale cura l'inserimento e aggiornamento della BDNCP presso l'ANAC dei dati relativi all'anagrafica della stazione appaltante, della classificazione della stessa e dell'articolazione in centri di costo.
Responsabili dei Servizi - EQ	Svolgono attività informativa nei confronti del responsabile e dell'autorità giudiziaria (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001; art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art. 1, comma 3, L. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.); partecipano al processo di gestione del rischio; Con riferimento alle Rispettive

di competenze, la violazione delle misure propongono le prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165 misure di prevenzione e degli del 2001); obblighi di collaborazione ed assicurano l'osservanza del Codice informazione e segnalazione di comportamento e verificano le previste dal presente Piano e nel ipotesi di violazione; Programma Triennale per la adottano le misure gestionali, quali Trasparenza e l'Integrità e delle procedimenti regole di condotta previste nei l'avvio disciplinari, la sospensione e, ove Codici di Comportamento da parte possibile, la rotazione del personale dei dipendenti dell'Ente è fonte di (artt. 16 e 55 bis d.lgs. n. 165 del responsabilità disciplinare, alla 2001); quale si aggiunge, per i dirigenti, la osservano le misure contenute nel responsabilità dirigenziale. Alle PTPCT (art. 1, comma 14, della L. violazioni di natura disciplinare si n. 190 del 2012): applicano, nel rispetto dei principi provvedono al monitoraggio delle di gradualità e proporzionalità, le attività nell'ambito delle quali è più sanzioni previste dai CCNL e dai elevato il rischio di corruzione Contratti Integrativi con svolte dall'ufficio a cui sono riferimento a ciascuna categoria. preposti; suggeriscono le azioni correttive per le attività più esposte a rischio. I dipendenti Partecipano al processo valutazione e gestione del rischio in sede di definizione delle misure di prevenzione della corruzione. Osservano le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza nella contenute del PIAO. presente sezione disposizioni del le Osservano di Codice comportamento nazionale dei dipendenti pubblici e del codice di comportamento dell'Amministrazione integrativo

Collaboratori esterni	con particolare riferimento alla segnalazione di casi personali di conflitto di interessi. Partecipano alle attività di formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza organizzate dall'Amministrazione. Segnalano le situazioni di illecito al Responsabile della Prevenzione della Corruzione o all'U.P.D. Per quanto compatibile, osservano	
Collaboratori esterni	le misure di prevenzione della corruzione contenute nella presente sezione del PIAO. Per quanto compatibile, osservano le disposizioni del Codice di comportamento Nazionale e del Codice di comportamento	alla presente sezione del PIAO e del Codice di comportamento applicabili al personale convenzionato, ai collaboratori a

Partecipano inoltre alla realizzazione della strategia di prevenzione della corruzione e trasparenza dell'Amministrazione i seguenti soggetti con un ruolo consultivo, di monitoraggio, verifica e sanzione.

SOGGETTI	COMPITI
Consiglio Comunale	Organo di indirizzo politico cui competono la definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario e parte integrante dei documenti di programmazione strategico – gestionale
Nucleo di valutazione (NIV)	Partecipa al processo di gestione del rischio; considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti; svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 d.lgs. n. 33 del 2013); esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato dall'Amministrazione comunale (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001); verifica la corretta applicazione del piano di prevenzione della corruzione da parte dei Dirigenti ai fini della corresponsione della indennità di risultato; verifica coerenza dei piani triennali per la prevenzione della corruzione con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico - gestionale, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance; verifica i contenuti della Relazione sulla performance in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza, potendo chiedere, inoltre, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e potendo effettuare audizioni di dipendenti; riferisce all'ANAC sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Revisore dei conti	Analizza e valuta, nelle attività di propria competenza, e nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, le azioni inerenti la prevenzione della corruzione ed i rischi connessi, riferendone al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Esprime pareri obbligatori sugli atti di rilevanza economico-finanziaria di natura programmatica.
Ufficio Procedimenti disciplinari (U.P.D.)	Svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza. Provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria. Propone l'aggiornamento del Codice di comportamento.

2.3.2 Sistema di gestione del rischio

La definizione del livello di esposizione al rischio di eventi corruttivi dei processi è importante al fine di

individuare quelli su cui concentrare l'attenzione per la progettazione o per il rafforzamento delle misure di trattamento del rischio e guidare l'attività di monitoraggio da parte del RPCT.

Il Comune di Gergei in base alle indicazioni contenute nell'Allegato 1 al PNA 2019, ha provveduto ad attuare la nuova metodologia inerente il sistema di gestione del rischio corruttivo che consta delle seguenti fasi:

Analisi del contesto esterno ed interno;

Mappatura dei processi;

Identificazione, analisi e ponderazione del rischio.

Le attività compiute ed i risultati raggiunti sono stati oggetto di un confronto intersettoriale con riferimento a quei processi trasversali a più Aree, ed infine trasfusi negli allegati 1 e 2 al presente Piano, cui si rimanda.

2.3.3 Gli obiettivi per la prevenzione della corruzione e la trasparenza

La fase di identificazione e progettazione delle misure di prevenzione è finalizzata alla individuazione degli interventi organizzativi volti a ridurre o neutralizzare il rischio di corruzione, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi. Si riporta di seguito la programmazione delle misure "generali" di prevenzione della corruzione e trasparenza.

MISURA	AZIONI	TEMPI DI REALIZZAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORE DI REALIZZAZIONE
Accesso civico "semplice", Accesso civico "generalizzato", Accesso "documentale"	1. Monitoraggio delle richieste di accessocivico generalizzate pervenute e verifica del rispetto degli obblighi di legge	Per tutta la validità del presente Piano	RPCT	Registro delle richieste di accesso civico pervenute
	1. Aggiornamento del Codice di comportamento integrativo	Entro il 31/12/2024	RPCT	Codice Di comportamento integrativo approvato
Codice di comportamento	2. Formazione del personale in materia di codice di comportamento		RPCT	Almeno i Responsabili di Area (100% dei Responsabili)
	3. Monitoraggio	Entro il 15/12 di	Responsabili	N. sanzioni

	della conformità del comportamento dei dipendenti alle previsioni del Codice	ogni anno		applicate nell'anno Riduzione/aumento sanzioni rispetto all'anno precedente
Astensione in caso di conflitto d'interesse	1. Segnalazione a carico dei dipendenti di ogni situazione di conflitto anche potenziale		verifica e del	N. Segnalazioni/N. Dipendenti N Controlli/N. Dipendenti
	2. Segnalazione da parte dei Responsabili al responsabile della Prevenzione di eventuali conflitti di interesse anche potenziali	Tempestivamente e con immediatezza	RPCT	N. Segnalazioni volontarie/N. Dirigenti N. Controlli/N Responsabili
Rotazione del personale	1. Rotazione personale e mansioni	Per tutto il triennio di validità del presente Piano	RPCT	Intercambiabilità nelle singole mansioni tra più dipendenti, in modo da creare più dipendenti con le competenze sui singoli procedimenti
	2. Segregazione funzioni	Per tutto il triennio di validità del presente Piano	RPCT	Suddivisione delle fasi procedimentali del controllo e dell'istruttoria con assegnazione mansioni relative a soggetti diversi.

				Affidare le mansioni riferite al singolo procedimento a più dipendenti in relazione a tipologie di utenza (es. cittadini singoli/persone giuridiche) o fasi del procedimento (es. protocollazione istanze/istruttoria/ste sura provvedimenti/contr olli).
Conferimento e autorizzazioni incarichi	di svolgere incarichi	_	Tutti i dipendenti	N. richieste/N. dipendenti N. sanzioni disciplinari per mancata comunicazione/N. dipendenti
	2. Applicazione delle procedure di autorizzazione previste dall'ordinamento dell'Ente	Sempre ogni qualvolta si verifichi il caso	Tutti i dipendenti	N. richieste/N. dipendenti N. sanzioni disciplinari per mancata comunicazione/N. dipendenti
Inconferibilità per incarichi dirigenziali	1. Obbligo di acquisire preventiva autorizzazione prima di conferire l'incarico	ogni incarico	Soggetti responsabili dell'istruttoria del provvedimento finale della nomina o del conferimento dell'incarico	N. dichiarazioni/N. incarichi (100%) N. verifiche/N. dichiarazioni (100%)

		Ufficio personale per controlli a campione	È
	2. Obbligo di aggiornare la dichiarazione	-	N. verifiche/N. dichiarazioni (100%)
\mathcal{E}	1. Previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici all'affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione che l'operatore economico non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici, in violazione dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001	Uffici che effettuano gli affidamenti	Verifica in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa

	2. Obbligo per ogni contraente e appaltatore, ai sensi del DPR 445/2000, all'atto della stipula del contratto di rendere una dichiarazione circa l'insussistenza delle situazioni di lavoro o dei rapporti di collaborazione di cui sopra	stipula del contratto	Uffici che effettuano gli affidamenti	Verifica in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa
	3. Obbligo per tutti i	del Piano	Ufficio del personale	N. dipendenti cessati/N. dichiarazioni (100%)
Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito	della attuazione della	Entro il 15/12 di ogni anno	RPCT	N. segnalazioni/N. dipendenti N. illeciti/N. segnalazioni
Formazione	1. Realizzazione di corsi di formazione in materia di		RPCT	N. corsi realizzati

	prevenzione della corruzione, trasparenza e codice di comportamento			
Commissioni, assegnazione agli uffici e	dichiarazione di assenza di cause ostative ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001	deve conferire un	dipendenti	N. Controlli/N. Nomine o Conferimenti
Indice di trasparenza calcolato sulla base dell'attestazione annuale	PUBBLICAZIONE	Per tutta la validità del Piano	1	Valore medio come attestato dall'Organismo di valutazione > 1,2
dell'Organismo di valutazione	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI AGGIORNAMEN TO			Valore medio come attestato dall'Organismo di valutazione > 1,7
	APERTURA FORMATO			

2.3.4 Monitoraggio sull'idoneità e attuazione delle misure di prevenzione della corruzione

In attuazione degli indirizzi contenuti nel PNA, si procederà al monitoraggio dell'implementazione delle misure contenute nel presente piano per prevenire/contrastare i fenomeni di corruzione attraverso la definizione di un sistema di reportistica che consenta al RPCT di poter osservare costantemente l'andamento dei lavori e di intraprendere le iniziative più adeguate in caso di scostamenti.

Concorrono a garantire l'azione di monitoraggio, oltre al RPCT, i Responsabili, limitatamente alle strutture ricomprese nell'area di rispettiva pertinenza e l'Organismo di valutazione, nell'ambito dei propri compiti di

vigilanza. Al fine di garantire l'efficace attuazione e l'adeguatezza del Piano e delle relative misure si intende implementare un processo di monitoraggio annuale. Dell'attività di monitoraggio si darà conto nella Relazione predisposta dal RPCT entro il 15 dicembre di ogni anno o diversa scadenza stabilita dall'ANAC.

2.3.5 Programmazione della trasparenza

Alla corretta attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza concorrono il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e tutte le strutture dell'Amministrazione attraverso i rispettivi Responsabili. Nella tabella di cui all'Allegato 4 del presente Piano, sono riportati i flussi informativi necessari a garantire l'individuazione/elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati nonché il sistema di monitoraggio sull'attuazione degli stessi.

SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

Sottosezione di programmazione **3**Struttura organizzativa

La Dotazione Organica si compone di 13 dipendenti, riassumibile nel sottostante prospetto:

AREA	PROFILIO	POSTI PREVISTI	POSTI COPERTI	POSTI VACANTI
FUNZIONARIO	AMMINISTRATIVO	1	1	0
	CONTABILE	1	1	0
	TECNICO	2	2	0
	SOCIO-CULTURALE	1	1	0
ISTRUTTORE	AMMINISTRATIVO-CONTABILE	3	2	1
	TECNICO	1	1	0
	DI VIGILANZA	1	1	0
OPERATORE	AMMINISTRATIVO	1	1	0
ESPERTO	OPERATORE ESPERTO	1	1	
OPERATORE	OPERATORE TECNICO (OPERAIO)	1	0	1
TOTALE		13	11	2

AREA AMMINISTRATIVA - SOCIALE TOTALE DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO N.4 n. 1 Elevata Qualificazione (n. 1 istruttore direttivo Servizi Socio Culturali con il ruolo di Responsabile dell'Area); n. 1 Funzionario Amministrativo - Area Funzionari (istruttore direttivo amministrativo ex Cat D1) n. 1 Istruttore Amministrativo contabile- Area Istruttori (istruttore amministrativo ex contabile Cat C1) n. 1 Collaboratore amministrativo – Ex cat B4 n. 1 Istruttore Vigilanza (istruttore di vigilanza ex Cat 1) AREA FINANZIARIA TOTALE DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO N. 3 n. 1 Elevata Qualificazione (istruttore direttivo contabile ex Cat D con il ruolo di Responsabile dell'Area); n. 1 Istruttore Amministrativo Contabile (istruttore amministrativo-contabile ex Cat C1) n. 1 Istruttore Amministrativo Contabile (istruttore amministrativo-contabile ex Cat C1) a tempo parziale 18 ore dal 01.06.2024 AREA TECNICA -EDILIZIA PRIVATA – MANUTENZIONI - VIGILANZA TOTALE DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO N. 4 n. 1 Elevata Qualificazione (istruttore direttivo tecnico); n. 1 Operaio Specializzato (operaio ex CAT. B3) n. 1 Istruttore Tecnico (istruttore tecnico ex CAT C1) a tempo indeterminato e 36 ore; n. 1 Operaio (ex CAT A) da coprire dal 01.12.2024 AREA TECNICA – LAVORI PUBBLICI- AMBIENTE TOTALE DIPENDENTI A TEMPO INTEDERMINATO N. 2 n. 1 Elevata Qualificazione (istruttore direttivo tecnico ex Cat D 1 con il ruolo di Responsabile dell'Area): DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO N. 1

L'Area costituisce la struttura di massima dimensione dell'Ente, cui è preposto un Responsabile, titolare di Posizione Organizzativa.

La struttura organizzativa gestionale del Comune, con al vertice il Segretario comunale, si articola nelle seguenti Aree:

Area Amministrativa-Sociale: segreteria/affari generali; demografici, servizi sociali, cultura.

Area Finanziaria: bilancio, mandati ed economato, personale, tributi.

Area Tecnica- Edilizia privata – Manutenzioni- Vigilanza: edilizia privata, servizi manutentivi, vigilanza;

Area Tecnica- Lavori Pubblici - Ambiente: lavori pubblici e servizi ambientali.

A capo di ogni Area è posto un titolare di EQ, nominato con decreto del Sindaco.

La struttura organizzativa del Comune di Gergei a è stata per lungo tempo condizionata dalla rigidità delle procedure di variazione della pianta organica la quale non appare idonea, in termini qualitativi, a rispondere alle esigenze di dinamicità e innovazione richiesti dall'attuale contesto normativo.

I limiti più evidenti di questo tipo di strutture sono riconducibili:

- alla scarsa flessibilità organizzativa
- alla scarsa capacità di adattamento in contesti in continua evoluzione, quale quello degli enti locali;
- alla scarsa propensione all'innovazione.

Attualmente il divario creatosi tra tipologia e numero di posizioni di lavoro idealmente necessarie per garantire soddisfacenti livelli di funzionalità del sistema amministrativo e posizioni concretamente istituite e/o istituibili in applicazione delle norme non appare colmabile, per la ragione decisiva che le variazioni strutturali sia qualitative (tipologia di posizioni di lavoro) che quantitative (numero di persone necessarie per ogni posizione) incontrano come limite una situazione di risorse decrescenti e di vincoli alla spesa pubblica sempre più stringenti.

Sottosezione di programmazione **3**Organizzazione del lavoro agile

Normativa

L'introduzione del lavoro agile nella Pubblica Amministrazione è avvenuta, a partire dal 2017, ad opera della Legge n. 81 del 22 maggio 2017. Lo scopo fondamentale della previsione normativa era, ed è tuttora, quello di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovendo il lavoro agile quale modalità di esecuzione della prestazione, stabilita mediante accordo tra le parti, senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici. Nello specifico, le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa consistono nell'esecuzione delle attività in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno, senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Al fine di individuare le modalità attuative del lavoro agile e definire le misure organizzative, in termini di

miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, con il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020, è stato introdotto il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), configurato, inizialmente, quale sezione del Piano della performance. A seguito dell'art. 6 del D.L n. 80 del 9 giugno 2021, i contenuti relativi alla strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, confluiscono nel presente ed unico documento di programmazione. Con l'emanazione, infine, del Decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione dell'8 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 13 ottobre, recante modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni, il lavoro agile non rappresenta più uno strumento di contrasto alla emergenza epidemiologica da Covid-19, bensì una possibilità per la Pubblica Amministrazione volta a favorire l'aumento della produttività, consentendo, al contempo, il miglioramento dei servizi resi all'utenza e l'equilibrio della vita professionale e privata.

Dunque, nel corso del 2021 e dell'anno in corso, di pari passo con l'evoluzione della situazione epidemiologica e con le conseguenti disposizioni normative, il legislatore ha definitivamente archiviato l'esperienza dello Smart Working di tipo emergenziale, in favore di un regime regolatorio del lavoro agile basato sul contratto individuale di lavoro e nel rispetto delle più aggiornate Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Condizioni e fattori abilitanti

L'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione recante modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni aveva stabilito delle condizionalità per il ricorso al lavoro agile con particolare riferimento a:

- invarianza dei servizi resi all'utenza;
- adeguata rotazione del personale autorizzato alla prestazione di lavoro agile, assicurando comunque la prevalenza per ciascun lavoratore del lavoro in presenza;
- necessità per l'amministrazione della previsione di un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove accumulato:
- prevalente svolgimento in presenza della prestazione lavorativa dei soggetti titolari di funzioni di coordinamento e controllo, dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti;
- rotazione del personale in presenza ove richiesto dalle misure di carattere sanitario.

Sulla base delle nuove Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica l'accesso al lavoro agile è subordinato alla sussistenza dei seguenti presupposti:

1. Condizioni tecnologiche, privacy e sicurezza.

	Si deve, di norma, fornire il lavoratore di idonea dotazione tecnologica. Per le attività da remoto
	essere utilizzate le postazioni di lavoro fornite dall'amministrazione, in grado di garantire la
-	ne delle risorse aziendali a cui il lavoratore deve accedere. L'amministrazione deve assicurare il
	aggiornamento dei meccanismi di sicurezza, nonché il monitoraggio del rispetto dei livelli minimi di
	a. <u>In alternativa, previo accordo con il datore di lavoro, possono essere utilizzate anche dotazioni</u>
	iche del lavoratore che rispettino i requisiti di sicurezza di cui al periodo precedente.
	e il dipendente è in possesso di un cellulare di servizio, deve essere prevista o consentita, nei servizi
	chiedano, la possibilità di inoltrare le chiamate dall'interno telefonico del proprio ufficio sul cellulare
di serviz	
	n particolare, l'accesso alle risorse digitali ed alle applicazioni dell'amministrazione raggiungibili
tramite 1	a rete internet deve avvenire attraverso sistemi di gestione dell'identità digitale (sistemi Multi factor
authentic	cation, tra i quali, ad esempio, CIE e SPID), in grado di assicurare un livello di sicurezza adeguato e
tramite s	sistemi di accesso alla rete predisposti sulla postazione di lavoro in dotazione in grado di assicurare la
protezio	ne da qualsiasi minaccia proveniente dalla rete (c.d. zero trust network). Alternativamente si può
ricorrere	all'attivazione di una VPN (Virtual Private Network, una rete privata virtuale che garantisce privacy,
anonima	to e sicurezza) verso l'ente, oppure ad accessi in desktop remoto ai server.
□ Inoltr	e, l'amministrazione, dovrà prevedere sistemi gestionali e sistema di protocollo raggiungibili da
remoto	per consentire la gestione in ingresso e in uscita di documenti e istanza, per la ricerca della
documer	ntazione, etc.
□ Fermo	o restando quanto indicato nei paragrafi precedenti, di norma non può essere utilizzata una utenza
personal	e o domestica del dipendente per le ordinarie attività di servizio, salvo i casi preventivamente
verificat	i e autorizzati. In quest'ultima ipotesi, sono fornite dall'amministrazione puntuali prescrizioni per
garantire	e la sicurezza informatica.
2 10005	so al lavoro agile.
	adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria ed è consentita a tutti i lavoratori, siano
	rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale e indipendentemente dal fatto che siano stati assunti con
	a tempo indeterminato o determinato
	amministrazione individua le attività che possono essere effettuate in lavoro agile, previo confronto
	organizzazioni sindacali, fermo restando che sono comunque esclusi i lavori in turno e quelli che
	no l'utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili;
	o restando che il lavoro agile non è esclusivamente uno strumento di conciliazione vita-lavoro ma
	no strumento di innovazione organizzativa e di modernizzazione dei processi, l'amministrazione nel
	re l'accesso al lavoro agile ha cura di conciliare le esigenze di benessere e flessibilità dei lavoratori
	obiettivi di miglioramento del servizio pubblico nonché con le specifiche necessità tecniche delle
	Fatte salve queste ultime e fermi restando i diritti di priorità sanciti dalle normative vigenti, il
attivita.	rane sarve queste unime e termi restando i unitu di priorita sancti dane normative vigenti, il

principio di rotazione dei lavoratori al lavoro agile per quanto applicabile e l'obbligo di garantire prestazioni adeguate, l'amministrazione, previo coinvolgimento delle organizzazioni sindacali attraverso gli istituti di partecipazione previsti dai CCNL, avrà cura di facilitare l'accesso al lavoro agile ai lavoratori che si trovino in condizioni di particolare necessità, non coperte da altre misure.

3. Accordo individuale.

Ai sensi della normativa vigente è necessaria la previa **sottoscrizione di accordi individuali con i singoli lavoratori**, in cui devono essere definiti i seguenti elementi essenziali:

- a) durata dell'accordo, avendo presente che lo stesso può essere a termine o a tempo indeterminato;
- b) modalità di svolgimento della prestazione lavorativa fuori dalla sede abituale di lavoro, con specifica indicazione delle giornate di lavoro da svolgere in sede e di quelle da svolgere a distanza;
- c) modalità di recesso, che deve avvenire con un termine non inferiore a 30 giorni salve le ipotesi previste dall'art. 19 della legge n. 81/2017;
- d) ipotesi di giustificato motivo di recesso;
- e) i tempi di riposo del lavoratore che, su base giornaliera o settimanale, non potranno essere inferiori a quelli previsti per i lavoratori in presenza nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro;
- f) le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali dell'amministrazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e s.m.i.. 2. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere dall'accordo senza preavviso indipendentemente dal fatto che lo stesso sia a tempo determinato o a tempo indeterminato.

In virtù di quanto previsto dall'articolo 41-bis del Dl 73/2022, convertito dalla legge 122/2022 dal 1° settembre 2022 è in vigore una nuova procedura che non necessita dell'invio dell'accordo individuale.

Dal 1° settembre 2022 i nominativi dei dipendenti per i quali sono attivati accordi di smart working devono essere comunicati in via telematica al ministero del Lavoro, insieme alla data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, tramite le modalità individuate con il decreto del ministro del Lavoro 149 del 22 agosto scorso.

Tale modalità prevede che gli enti comunichino in via telematica le informazioni relative ai lavoratori in caso di inizio, modifica o cessazione del periodo di lavoro agile.

La nuova modalità stabilisce, inoltre, che vengano indicati la tipologia (a termine o a tempo indeterminato) dell'accordo, la data di sottoscrizione, quella di inizio della prestazione agile e quella di cessazione.

Come ha precisato il Ministero del Lavoro nella nota diffusa venerdì 26 agosto 2022 la comunicazione al ministero deve essere effettuata dagli enti entro cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo individuale. In sede di prima applicazione delle nuove modalità, l'obbligo della comunicazione potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022.

4. Formazione.

Al fine di accompagnare il percorso di introduzione e consolidamento del lavoro agile, nell'ambito delle attività del piano della formazione è necessario siano previste specifiche iniziative formative per il personale che usufruisca di tale modalità di svolgimento della prestazione.

La formazione di cui sopra dovrà perseguire l'obiettivo di addestrare il personale all'utilizzo delle piattaforme di comunicazione e degli altri strumenti previsti per operare in modalità agile nonché di diffondere moduli organizzativi che rafforzino il lavoro in autonomia, l'empowerment, la delega decisionale, la collaborazione e la condivisione delle informazioni. I percorsi formativi potranno, inoltre, riguardare gli specifici profili relativi alla salute e la sicurezza per lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori dell'ambiente di lavoro.

Approccio metodologico

Per quanto concerne l'approccio metodologico, sarà necessario in primo luogo:

- □ effettuare la mappatura delle linee di attività di ogni singolo ufficio al fine di consentire l'individuazione delle macro-attività, sulla base di una valutazione che deve conto degli orari e dei ritmi di lavoro necessari per una determinata attività, le competenze necessarie, il tipo di prestazione richiesta, lo spazio fisico utile per svolgerla. Ciò consentirà di operare una distinzione tra:
- attività che possono essere svolte totalmente in modalità agile;
- attività che, allo stato attuale, devono essere svolte esclusivamente in sede;
- attività che, per la diversificazione delle fasi del procedimento, devono essere svolte in parte in sede e in parte in modalità agile.

Per ogni singola macro-attività ciascun Ufficio, laddove possibile per la natura stessa dell'attività censita, dovrà indicare:

- i risultati da raggiungere;
- la struttura amministrativa e il personale coinvolto;
- i requisiti tecnologici;
- le competenze, digitali e non, necessarie per svolgere quella determinata macroattività;
- gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti.

	Verificare	ir	n man	iera a	approfo	ndita	il	grado	di	alfabeti	zzazione	digi	tale	ed	interve	enire	con	la
SOI	mministraz	ion	e di i	nterve	nti forn	nativi	mi	irati da	u ur	lato, a	all'approf	ondir	nento	o de	gli as _l	petti	tecnic	o-
ap	plicativi de	el l	lavoro	agile,	anche	alla	luce	e delle	ev	oluzioni	normativ	e e	dall	'altro	, allo	svilu	uppo	di
co	mpetenze d	ligit	tali evo	lute.														

	□ Si dovrà inoltre procedere ad una ricognizione del lavoro arretrato accumulato durante il periodo di emergenza sanitaria.
	Al livello di dotazione informatica, sarà necessario mettere a disposizione software per l'assistenza informatica a distanza, piattaforme per il lavoro collaborativo e, in taluni casi, dotazioni hardware, oltre a garantire la gestione e il monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture. In particolare, si dovrà necessariamente: prevedere un aumento del livello di sicurezza informatica del collegamento da remoto, un aumento della fornitura di strumenti di lavoro per gli Smart worker, un'implementazione della digitalizzazione dei procedimenti, l'acquisto di firme digitali, l'acquisto di licenze di applicativi di gestione per incident, change, patching, problem management; e adottare tutte le misure necessarie per dotare l'amministrazione di una piattaforma digitale o di un cloud o, ad ogni modo, di strumenti tecnologici idonei a garantire la più assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni che vengono trattate dal lavoratore nello svolgimento della prestazione in modalità agile.
	Occorrerà inoltre assicurare un costante e periodico monitoraggio da parte dei Responsabili mediante l'individuazione, concordata, delle fasce di rintracciabilità ed operatività giornaliere nel rispetto del diritto alla disconnessione e l'elaborazione da parte del dipendente di un report delle attività svolte, a cadenza trimestrale; e garantire che la diversa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa non pregiudichi le prospettive di sviluppo professionale del dipendente previste dalla legge e dalle disposizioni contrattuali.
	Da ultimo, con riferimento alla performance, sarà opportuno prevedere - al fine del monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati - un risultato atteso ed uno di eccellenza, allo scopo di verificarne la corrispondenza con gli obiettivi posti e, eventualmente, operare azioni di aggiustamento.
Sottosezione di programmazione 3.3 Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale	3.3.1 Rappresentazione della consistenza di personale al 31.12.2023: La Dotazione Organica al 31.12.2023 si componeva di 9 posti coperti, ma nel corso dei primi mesi dell'anno sono state concluse le procedure concorsuali del personale inserito nel fabbisogno 2023\25, annualità 2023. Pertanto ad oggi, la situazione è riassumibile nel sottostante prospetto: AREA AMMINISTRATIVA – SOCIALE TOTALE DIPENDENTI A TEMPO INTEDERMINATO N. 4 n. 1 Elevata Qualificazione (n. 1 Funzionario Servizi Socio Culturali con il ruolo di Responsabile dell'Area); n. 1 Funzionario Amministrativo n. 1 Istruttore Amministrativo – Area Istruttori (istruttore amministrativo ex Cat C1) n. 1 Collaboratore amministrativo – Ex cat B4 n. 1 Istruttore Vigilanza (istruttore di vigilanza ex Cat 1)

AREA FINANZIARIA

TOTALE DIPENDENTI A TEMPO INTEDERMINATO N. 2

- n. 1 Elevata Qualificazione (Funzionario contabile ex Cat D con il ruolo di Responsabile dell'Area);
- n. 1 Istruttore Amministrativo Contabile (istruttore amministrativo-contabile ex Cat C1)

AREA TECNICA -EDILIZIA PRIVATA - MANUTENZIONI - VIGILANZA

TOTALE DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO N. 4

- n. 1 Elevata Qualificazione (Funzionario tecnico);
- n. 1 Istruttore tecnico;
- n. 1 Operaio Specializzato (operaio ex CAT. B3)

AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI- AMBIENTE

TOTALE DIPENDENTI A TEMPO INTEDERMINATO N. 1

n. 1 Elevata Qualificazione (Funzionario tecnico con il ruolo di Responsabile dell'Area);

3.3.2 Programmazione strategica delle risorse umane:

Le modalità per la approvazione del Piano di fabbisogno del personale risultano ormai superate con l'avvento del PIAO, del quale è diventato parte integrante e pertanto, i contenuti, in particolare quelli aventi natura finanziaria, del piano del Fabbisogno, trovano indicazione nel presente documento e saranno incluse, altresì, all'interno del redigendo Piano Integrato di Attività e Organizzazione, così come chiarito dalla FAQ della RGS del 16.2.2023 in cui precisa "Risulta pertanto evidente che in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, gli enti locali non possono determinare gli stanziamenti riguardanti la spesa di personale sulla base del Piano dei fabbisogni di personale previsto nell'ultimo PIAO approvato, riguardanti la spesa di personale previsti nel DUP e nella eventuale nota di aggiornamento al DUP relativi al medesimo triennio cui il bilancio si riferisce. Al fine di adeguare la disciplina del DUP all'articolo 6 del decreto-legge n. 80/2022, che ha inserito il Piano dei fabbisogni di personale nel PIAO, la Commissione Arconet ha predisposto lo schema del DM, di aggiornamento dell'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118 del 2011, per prevedere che la Parte 2 della Sezione Operativa del DUP (SeO) definisce, per ciascuno degli esercizi previsti nel DUP, le risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale, determinate sulla base della spesa per il personale in servizio e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi.

A tal proposito, il Decreto 30/06/2022, n. 132 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la funzione pubblica, recita, all'art. 2, comma 2: "Sono esclusi dal Piano integrato di attività e organizzazione gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, lettere da a) a g), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. "La lettera c) del succitato decreto-legge n. 80/2021, indica quali inclusi nel PIAO, gli strumenti e gli obiettivi di reclutamento di cui al piano delineato all'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compatibilmente con le risorse finanziarie ad esso riconducibili.

Nelle seguenti righe, sulla base di quanto premesso, si prosegue con la trattazione finalizzata alla declinazione del fabbisogno del personale previsto per il triennio 2024-2026 e delle sue compatibilità finanziarie, a seguito di mutate

esigenze dell'Ente del piano del fabbisogno di personale per il triennio 2024-2026 e individuando, in questa sede, sia le limitazioni di spesa vigenti, sia le facoltà assunzionali per questo ente, che possono essere così dettagliate:

- A) contenimento della spesa di personale;
- B) facoltà assunzionali a tempo indeterminato;
- C) lavoro flessibile

A) CONTENIMENTO DELLA SPESA DI PERSONALE

Richiamati:

- 1'art. 1 comma 557 quater della L. 296/2006, art. 1, comma 557, della L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, a decorrere dall'anno 2014 assicurino nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente e che, in caso di mancato rispetto di tale vincolo, come previsto dal successivo comma 557-ter, si applica il divieto agli enti di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- la deliberazione della sezione autonomie Corte Conti n. 25/2014, la quale ha chiarito che a decorrere dall'anno 2014, il nuovo parametro cui è ancorato il contenimento della spesa di personale è la spesa media del triennio 2011/2013, che assume pertanto un valore di riferimento statico.

Si ricorda che il valore medio di riferimento per il triennio 2011/2013, da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della L. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D.L. 90/2014, è pari ad € 442.244,40 e che per il 2024 è previsto in € 318.749,8€ (Allegato E) al netto delle assunzioni previste in attuazione del DM 17.3.2020.

B) FACOLTA' ASSUNZIONALI A TEMPO INDETERMINATO

Richiamato il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006.

Vista la circolare sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del decreto legge n.34/2019 in materia di assunzioni di personale", emanata di concerto dai ministri per la Pubblica Amministrazione, dell'Economia e delle Finanze e dell'Interno, che prevede le modalità di calcolo per la quantificazione delle spese di personale.

Visto il parere della Ragioneria Generale dello Stato fornito al Comune di Roma prot. N. 12454 del 15/01/2021, in merito all'applicazione dei resti assunzionali;

Considerato quanto riportato dalla Deliberazione n. 125/2020 della Corte dei Conti della Sezione Lombardia, che sul tema del cacolo delle spese di personale pone, nello specifico:

"in particolare,il Comune rileva che in caso di convenzione tra più comuni per la gestione dell'ufficio di

segreteria comunale "la spesa complessiva del segretario Comunale è imputata integralmente al Comune Capoconvenzione, mentre i comuni aderenti, prevedendo un mero trasferimento dirisorse a rimborso non rilevano la loro quota fra quella delle spese di personale, in quanto tale operazioneavviene su codici di spesa diversi da quelli indicati nella Circolare";

se l'informazione contabile deve rappresentare fedelmente ed in modo veritiero le operazioni ed i fatti che sono accaduti durante l'esercizio, è necessario che essi siano rilevati contabilmente secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformità alla loro sostanza effettivae quindi alla realtà economica che li ha generati e ai contenuti della stessa, e non solamente secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale. La sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio".

Tenuto conto di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno sottoscitto in data 21.10.2020 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 30.11.2020 in merito al calcolo delle spese relative al Segretario Comunale in convenzione, ed in particolare: "Ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa.

Considerato inoltre che:

- -1'art. 2, c. 3 dello schema di decreto in materia di funzioni e classificazione dei segretari comunali e provinciali, adottato dal Ministero dell'Interno del 21 ottobre 2020 pubblicato in GU n.297 del 30-11-2020, dispone: "Ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa";
- Per l'annualità 2018, il Comune di Gergei risultava Ente capofila del Servizio di Segreteria, pertanto, in attuazione al Decreto sopra citato si è proceduto a decurtare la quota rimborsata dai Comuni Convenzionati dalla spesa di personale del Macroaggregato 1.01 per l'annualità 2018;

La programmazione contenuta nel **DUP 2024/2026** approvato con **Delibera del Consiglio Comunale n. 01 del 07.03.2024** tiene conto del calcolo delle capacità assunzionali, in applicazione del DM 17.3.2020 determinate con i dati del **Rendiconto di Gestione 2022** approvato con **Delibera del Consiglio Comunale n.25 del 07.08.2023.**

Si rende necessario **aggiornare il calcolo delle capacità assunzionali**, in applicazione del DM 17.3.2020, effettuato in occasione dell'approvazione del Piano del Fabbisogno di Personale 2023/2025 approvato con Del. GC. 58 del 13/11/2023 con i dati del **Rendiconto di Gestione 2023** approvato con Del. CC......

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 3, D.M. 17 marzo 2020, questo Ente appartiene alla fascia demografica tra 1.000 e 1.999 abitanti (popolazione al 31.12.2022: n. 1125 abitanti);
- sulla base della Tabella 1 dell'art. 4, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di massima spesa del personale corrispondente è pari al **28,60%** (A);
- sulla base della Tabella 3 dell'art. 6, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di rientro della maggiore spesa del personale corrispondente è pari al **32,60%** (B);

Verificato che, sulla base dei dati ricavati dai rendiconti 2021-2023 e dal bilancio di previsione finanziario annualità 2023, il valore della soglia percentuale applicabile all'Ente è pari al **18,19%**, come verificabile dal prospetto allegato alla presente (All. A);

Preso atto che tale valore è inferiore al valore della soglia di virtuosità (A);

Rilevato, quindi, che per l'anno 2024 il tetto massimo della spesa di personale, in base all'applicazione della prima soglia Tab.1, è pari a € 601.831,43 come indicato in All. A;

Rilevato che le maggiori assunzioni consentite ai sensi del nuovo D.M. non rilevano ai fini del rispetto dell'aggregato delle spese di personale in valore assoluto dell'art. 1, comma 557 e 557 quater della 1. 296/2006 (limite triennio 2011-2013)

Considerato che, sulla base della normativa vigente, in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa di personale registrata nel 2018 secondo le definizioni dell'art. 2 del DM, in misura non superiore al valore indicato nella Tabella 2 del D.M., in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica.

Considerato che, una volta verificato il rispetto della prima soglia si deve procedere ad applicare quanto disposto dall'art. 5 del DM 17.3.2020, per definire la spesa massima sostenibile rispetto al 2018 (spesa personale da rendiconto 2018 corrispondente a € € 367.604,60), calchata sul valore percentuale definito dalla tabella 2 dell'art. 5 (per questo Ente pari al 35,00% per l'anno 2024 per una spesa massima pari a € 496.266,21, che costituisce il limite di spesa, come indicato nell'All. A.:

Accertato che dall'esame dei dati derivanti dalla programmazione 2024/2026 la spesa di personale per l'anno 2024 (macroaggregato 1.01 al netto dell'IRAP e comprensivo delle spese per le nuove assunzioni previste in questo documento) si attesta su un valore pari a € 486.019,27 con un conseguente margine pari a € 10.246,94 €da destinare ad

assunzioni a tempo indeterminato (rispetto a quanto previsto come spesa massima dalla tab. 2 di € 496266,21);

Proceduto all'analisi della situazione dell'ente e ritenuto di poter procedere alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2024-2026, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente.

Dato atto che:

- 1. non sussiste, al momento, in servizio presso l'Ente personale in soprannumero rispetto al complesso dei posti previsti nella dotazione organica;
- non risultano, sentiti i Responsabili di Servizio in merito a rilevazioni di eventuali eccedenze, segnalazioni di personale in esubero in relazione a sopravvenute modificazione dell'organizzazione del lavoro e delle competenze assegnate alla struttura cui ciascun Responsabile è preposto;

Considerata la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

Richiamato il Dup DUP 2024/2026 approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 01 del 07.03.2024.

Richiamate le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche, approvate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica del 08.05.2018 (pubblicate sulla GURI - Parte prima - n. 173 del 27.07.2018 e rilevato che, sulla base di queste, l'ente ha provveduto:

- a) ad elaborare la dotazione organica teorica numerica e finanziaria verificando il limite della spesa del personale nel rispetto del limite di quella sostenuta quale media nel periodo 2011-2013 e sfruttando le nuove capacità assunzionali di cui all'art.33 comma 2 del D.L. 34/2019 (Allegato B);
- b) a definire la programmazione del personale per il triennio 2024-2026 secondo la normativa vigente prevedendo per l'anno 2024 una spesa pari ad € **486.019,27** come spesa potenziale massima sfruttando le capacità assunzionali calcolate ai sensi del DL 34/2019 e del DM 17/3/2020, in deroga al limite di cui sopra (art. 1, c. 557 e 557 quater, c. 562, L. n. 296/2006 (Allegato D)

Considerato che, alla luce delle sopra richiamate disposizioni emergono margini di capacità assunzionale che consentono l'assunzione a tempo indeterminato delle figure necessarie per garantire una maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa del Comune;

Ritenuto opportuno approvare, pertanto, l'aggiornamento al Piano triennale dei fabbisogno di personale per gli anni

2024/2026, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, comprensivo dell'indicazione delle risorse finanziarie necessarie per la relativa attuazione, nel rispetto del limite della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle predette facoltà assunzionali, comprese le norme speciali (mobilità, stabilizzazioni ex art. 20, comma 3, del D.Lgs. 30/3/200, nelle seguenti modalità:

ANNO 2024

- o conferma di quanto indicato nella programmazione 2023/2025 in particolare:
 - Assunzione a tempo indeterminato nº 1 Area Istruttori Amministrativo Contabile (ex Cat. C1) a tempo indeterminato e part time 18 ore da assegnare all'Area Finanziaria con decorrenza 01.09.2024 mediante scorrimento di graduatoria a tempo indeterminato di altro Ente o procedura Concorsuale;
 - Assunzione a tempo indeterminato Full time 36 ore n.1 Area Operatori tecnico (ex Cat. A) mediante assunzione presso centri per l'impiego con decorrenza 1.12.2024
 - attivazione contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 296/2006 con decorrenza 01.8.2024.

ANNO 2025

Nessuna assunzione

ANNO 2026

Nessuna assunzione

Preso atto che in caso di dimissioni o cessazione di personale attualmente in servizio che si dovessero presentare nel corso dell'anno, relativo a posti presenti in dotazione organica, l'Ente attiverà direttamente le procedure per la copertura dei posti resisi vacanti mediante mobilità/concorso pubblico/scorrimento di graduatorie, nel rispetto del limite della spesa per il personale e di quella connessa alle facoltà assunzionali;

Verificati i presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale e che nell'anno 2024 questo Ente:

- o rispetta il succitato vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto alla media del triennio 2011-2013;
- o ha registrato tempi medi di pagamento inferiori ai 60 giorni nell'anno 2020 (art. 41, comma 2, D.L. n. 66/2014);

- o non versa in condizioni di deficitarietà strutturale o di dissesto.
- o ha approvato il piano triennale 2024/2026 delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, del D.L.gs n.198/2006 e art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001)
- o ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27, del D.L. n. 66/2014);

Considerato altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Rendiconto di Gestione approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario.

Considerato questo Ente, allo stato attuale, ha una dotazione organica pari a n.13 dipendenti, per cui non si è reso necessario applicare le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68,

A) LAVORO FLESSIBILE

Premesso che, per quanto riguarda il lavoro flessibile, l'art. 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 testualmente recita:

"28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (...). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009."

Preso atto che le tipologie di lavoro flessibile a cui fa riferimento l'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, sono, a titolo esemplificativo:

- i contratti di lavoro a tempo determinato (D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368);
- assunzioni a tempo determinato mediante procedure ex art. 110 comma 2 del d.lgs. 267/2000;
- le convenzioni:
- i contratti di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001);
- i contratti di formazione e lavoro (art. 3 del D.L. 726/1984, convertito con modificazioni nella legge 863/1984, art. 16 del D.L. 299/1994, convertito con modificazioni nella legge 451/1994, n. 451);
- altri rapporti formativi;
- i contratti di somministrazione di lavoro (artt. 20 e seguenti del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276);
- le prestazioni di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni

Preso atto, inoltre, che non rientrano nella locuzione di lavoro flessibile le convenzioni aventi per oggetto la gestione in forma associata di funzioni e servizi, infatti, il ricorso a forme di utilizzo condiviso del personale in organico rappresenta non già un modo per eludere il regime vincolistico relativo alle assunzioni a tempo indeterminato, bensì un duttile strumento di utilizzo plurimo e contemporaneo dei dipendenti pubblici senza ulteriori costi per le amministrazioni beneficiarie. (Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 23/SEZAUT/2016);

Atteso inoltre che la Corte dei Conti – Sezione Autonomie, con delibera n° 2/2015 ha precisato che: "le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art.9, comma 28, del Decreto Legge n° 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art.11, comma 4bis del Decreto Legge n. 90/2014, non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della Legge 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28;

Visto l'art. 16, comma 1 quarter, del Decreto Legge 24.6.2016 n° 113 convertito in Legge 7 agosto 2016 n° 160 il quale testualmente recita "All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: "Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

Preso atto che questo ente ha rispettato l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Rilevato che il tetto di spesa per le assunzioni flessibili ai sensi dell'art. 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, per questo Ente è quantificato in € **74.036,40** pari all'intera spesa sostenuta per le stesse finalità dell'anno 2009 in quanto l'ente risulta in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale, di cui all'art.1, comma 557, della legge 296/2006 e ss.mm.ii.. Si precisa che tale somma è sempre soggetta al rispetto dei limiti dei cui all'art. 1 c. 557-quater, L. n 296/2006.

Preso atto, pertanto, che le spese per il personale utilizzato "a scavalco d'eccedenza", cioè oltre i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, rientrano nel computo ai fini della verifica del rispetto dei limiti imposti dall'art. 9, comma 28, d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010 oltre che nell'aggregato "spesa di personale", rilevante ai fini dell'art. 1, comma 557, legge 296/2006;


Preso atto che la sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con la deliberazione 1/2017, ha chiarito che "Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e ss.mm.ii., l'ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa –anche contrattuale –ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento"

Considerato di prevedere le assunzioni a tempo determinato nel triennio 2024/2026, stabilendo quanto appresso e riportato anche nell'allegato F

Anno	Cat/ nuovo sistema di classificazi one	Profilo professionale	PT/FT	Unità	Durata	Spesa (comprensiva di oneri) 2024	Spesa (comprensiva di oneri) 2025 e seguenti	Note
2021- 2026	D1- funzionario	Istruttore Direttivo Tecnico Art. 90 1 D.lgs 267/2000	18 ore sett.	1	36 mesi	18.406,38	18.406,38	Soggetto alla disciplina assunzionale vincolistica prevista dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010.
2024- 2025	D5- funzionario		12 ore	1	17 mesi	6.324,60	15.179,04	art. 1, comma 557, L. n. 311/2004, fino alla conclusione periodo di assenza del titolare
		TOTALE SPI	ESA TEMPO	DET. 2023	€ 24.730,97	€ 33.585,41		
	Limite la	avoro flessibile s	spese 2009 (ar	t. 9 c. 28 D	€ 74.036,40			

Considerato che si rende necessario autorizzare per ciascun anno del triennio 2024-2025-2026 le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile, mediante ricorso all'art.1 comma 557 della L. 311/2004, all'art. 110, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, nonché all'art. 14 ccnl. 22 gennaio 2004, scorrimento graduatorie concorso di altre Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 14, comma 4 bis del D.L. 95 del 06 luglio 2012, convertito in legge, con

modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135.	



3.3.3 Obiettivi di trasformazione dell'allocazione delle risorse

Premessa

Un'allocazione del personale che segue le priorità strategiche, invece di essere ancorata all'allocazione storica, può essere misurata in termini di:

- modifica della distribuzione del personale fra servizi/settori/aree;
- modifica del personale in termini di livello/inquadramento.

		NOTE
Modifica della distribuzione del personale fra servizi/settori/aree		
2024	ndr	
2025	ndr	
2026	ndr	
Modifica del personale in termini di livello / inquadramento		
2024	ndr	
2025	ndr	
2026	ndr	

3.3.4 Strategia di copertura del fabbisogno

Premessa

Questa parte attiene all'illustrazione delle strategie di attrazione (anche tramite politiche attive) e acquisizione delle competenze necessarie e individua le scelte qualitative e quantitative di copertura dei fabbisogni (con riferimento ai contingenti e ai profili), attraverso il ricorso a:

- soluzioni interne all'amministrazione;
- mobilità interna tra settori/aree/dipartimenti;

- meccanismi di progressione di carriera interni;
- riqualificazione funzionale (tramite formazione e/o percorsi di affiancamento);
- job enlargement attraverso la riscrittura dei profili professionali;
- soluzioni esterne all'amministrazione;
- mobilità esterna in/out o altre forme di assegnazione temporanea di personale tra PPAA (comandi e distacchi) e con il mondo privato (convenzioni);
- ricorso a forme flessibili di lavoro;
- concorsi;
- stabilizzazioni

• stabilizzazioni.	
Soluzioni interne all'amministrazione	
2024	NDR
2025	NDR
2026	NDR
Mobilità interna tra settori/aree/dipartimenti	
2024	NDR
2025	NDR
2026	NDR
Meccanismi di progressione di carriera interni	
2024	Non si prevedono progressioni di carriera
2025	Non si prevedono progressioni di carriera
2026	Non si prevedono progressioni di carriera
Riqualificazione funzionale (tramite formazione e/o percorsi di affiancamento)	

	<u> </u>
2024	NDR
2025	NDR
2026	NDR
Job enlargement attraverso la riscrittura dei profili professionali	
2024	NDR
2025	NDR
2026	NDR
Soluzioni esterne all'amministrazione	
2024	NDR
2025	NDR
2026	NDR
Mobilità esterna in/out o altre forme di assegnazione temporanea di personale tra PPAA	
(comandi e distacchi) e con il mondo privato (convenzioni)	
2024	NDR
2025	NDR
2026	NDR
Ricorso a forme flessibili di lavoro	
2024	NDR
2025	NDR
2026	NDR
Concorsi	
2024	Assunzione N. 1 Istruttore Amministrativo Contabile a tempo parziale 18 ore; Anche mediante scorrimento graduatorie, procedura Concorsuale o mobilità

	Assunzione N. 1 Operaio a tempo pieno e indeterminato; Anche mediante concorso pubblico espletato da altro ente in regime di convenzionamento
	Assunzione N. 1 Funzionario Tecnico a tempo determinato avvalendosi ai sensi dell'art 1, comma 557 della Legge 311/2004 e ss.mm. per 12 ore settimanali.
2025	Nessuna assunzione
2026	Nessuna assunzione
Stabilizzazioni	
2024	Nessuna stabilizzazione
2025	Nessuna stabilizzazione
2026	Nessuna stabilizzazione

3.3.5 Formazione del personale

Premessa

Questa sottosezione sviluppa le seguenti attività riguardanti la formazione del personale:

- le priorità strategiche in termini di riqualificazione o potenziamento delle competenze
- tecniche e trasversali, organizzate per livello organizzativo e per filiera professionale;
- le risorse interne ed esterne disponibili e/o 'attivabili' ai fini delle strategie formative;
- le misure volte ad incentivare e favorire l'accesso a percorsi di istruzione e qualificazione del personale laureato e non laureato (es. politiche di permessi per il diritto allo studio e di conciliazione);

- gli obiettivi e i risultati attesi (a livello qualitativo, quantitativo e in termini temporali)
- della formazione in termini di riqualificazione e potenziamento delle competenze e del livello di istruzione e specializzazione dei dipendenti, anche con riferimento al collegamento con la valutazione individuale, inteso come strumento di sviluppo.

PRIORITA' STRATEGICHE: Il Piano di formazione punterà su questi aspetti fondamentali:

- etica pubblica e prevenzione della corruzione
- tutela della trasparenza
- innovazione tecnologica e digitale
- formazione continua sulle tematiche specifiche

RISORSE INTERNE DISPONIBILI:

con il Segretario comunale prevedere focus periodici, sia da remoto (rassegne) che in presenza (brevi appuntamenti a cadenza bisettimanale o mensile)

RISORSE ESTERNE DISPONIBILI:

- partecipazione a corsi e seminari tenuti da altri enti pubblici o Università
- affidamento a società di formazione

MISURE PER FAVORIRE L'ACCESSO ALLA QUALIFICAZIONE DEL PE	CRSONALE:
avere un budget di spesa adeguato	
SEZIONE 4	
MONITORAGGIO	
4. Monitoraggio	

Il monitoraggio del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ai sensi dell'art. 6, comma 3 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle disposizioni di cui all'art. 5, del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) viene effettuato con gli strumenti e le modalità di monitoraggio indicate nel PTPCT, con le modalità ed i termini indicati nel Regolamento comunale dei controlli interni, nonché con le modalità stabilite dal sistema di misurazione e valutazione della performance e relativa relazione sulla prestazione: a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, vengono riepilogati i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati, mediante il documento denominato Relazione sulla prestazione approvato dalla Giunta Comunale